

		Sent. n. 82/2024/R	
	REPUBBLICA ITALIANA		
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
	LA CORTE DEI CONTI		
	SEZIONE GIURISDIZIONALE		
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA		
	composta dai seguenti magistrati:		
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	Primo Referendario relatore	
	ha pronunciato la seguente		
	SENTENZA		
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46192 proposto a istanza del		
	Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione		
	Emilia-Romagna della Corte dei conti nei confronti nei confronti di QUINTAIÈ		
	MAURIZIO , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Scheda e Marco		
	Emilio Casali; CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE IN		
	LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante <i>p.t.</i> , non costituito;		
	nonché CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI		
	SOCIETÀ COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) , in persona del		
	legale rappresentante <i>p.t.</i> , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo		
	Campailla, Franco Fiorenza e Sebastiano Tosi, tutti del Foro di Bologna.		
	Visto l'atto di citazione;		
	Vista l'istanza di rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. presentata dal		
	convenuto CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI		
	SOCIETÀ COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) ;		
			1

Visto il parere reso in data 19 marzo 2024 dalla Procura attrice;

Visto il decreto con il quale la Sezione ha accolto l'istanza di rito abbreviato presentata dal CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), determinando, in relazione a detta parte convenuta, la somma per la definizione del giudizio con il rito alternativo nell'importo di € 755,29 e fissando il termine per il versamento del suddetto importo, con onere di deposito presso la Segreteria della Sezione della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento;

Vista la documentazione contabile depositata dal difensore del convenuto C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L., comprovante l'avvenuto regolare versamento di che trattasi da parte del proprio assistito;

Uditi, nell'odierna udienza del 18 settembre 2024:

il relatore Dott. Andrea Giordano;

il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Domenico De Nicolo;

l'Avv. Alessandro De Santis, in sostituzione degli Avv.ti Massimo Campailla, Franco Fiorenza e Sebastiano Tosi, per C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.

FATTO

La Guardia di Finanza, Compagnia di Voghera, ha segnalato, con annotazione prot. n. 0298329/2019 del 13 maggio 2019, alla Procura regionale condotte causative di danno all'erario riferibili al CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. A R.L.), al suo amministratore e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Grechi Roberto, nonché al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, attualmente in liquidazione, e

al suo Consigliere delegato alla formazione, QUINTAIÈ Maurizio, in relazione all'asseritamente indebito conseguimento di contributi pubblici erogati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (M.I.T.), per la formazione professionale delle imprese di autotrasporto.

Per come indicato nell'annotazione, le condotte segnalate sarebbero state riscontrate nell'ambito di un'ampia indagine condotta sull'intero territorio nazionale, denominata "*Operazione Gordio*", in materia di contributi previsti dal D.M. 3 maggio 2012, n. 138, a favore delle imprese di autotrasporto aderenti a iniziative di formazione del personale, alle quali sarebbe stato riconosciuto un contributo pari a una parte (tra il 70 e il 90%) dei costi a tal fine sostenuti e rendicontati, con la particolarità che, ai fini della determinazione del *quantum* effettivamente erogabile, la ripartizione dei fondi avrebbe avuto riguardo a talune componenti non definibili *a priori*; tale evenienza non avrebbe consentito ai soggetti beneficiari di conoscere preventivamente quanta parte dei costi di formazione da loro sostenuti e rendicontati al M.I.T. sarebbe stata, alla fine, effettivamente coperta dal contributo pubblico.

Ha precisato, altresì, che, stando al d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, nelle istanze di accesso ai contributi presentate al M.I.T., le imprese interessate al conseguimento dei contributi sarebbero state tenute a indicare un "*soggetto attuatore*" delle azioni formative, individuato esclusivamente fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del sopra citato regolamento.

L'annotazione richiamata e la successiva annotazione integrativa redatta dalla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ferrara (prot. n. 0252435/2023 del 26 luglio 2023), avrebbero accertato e

documentato quanto segue.

Dopo l'emanazione del D.M. del 2012 sopra citato, il C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L. e il CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE (quest'ultimo in persona del Consigliere delegato, QUINTAIÈ Maurizio) avrebbero concluso un accordo in forma di scrittura privata con cui il primo avrebbe conferito al secondo l'incarico di soggetto attuatore, con i connessi compiti operativi di presentazione della domanda di finanziamento al Ministero, di raccordo con questo nella gestione procedimentale e di rendicontazione delle attività e dei costi sostenuti.

L'accordo avrebbe previsto (punto 7) che *“a fronte del rischio di impresa sopportato per lo svolgimento del ruolo di attuatore, delle specifiche attività di assistenza e rendicontazione e dei servizi di verifica dell'esito della domanda e di presentazione della documentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'impresa si impegna in particolare a riconoscere al Consorzio CONFTRASPORTO SERVICE la somma corrispondente al 10% del totale dei costi ammissibili indicati nella stessa domanda di ammissione ai contributi, al netto del servizio di assistenza da parte del Consorzio (e di altri servizi di consulenza di cui alla lettera E del preventivo), che verrà fatturato e che l'impresa potrà ulteriormente indicare nei costi ammissibili”*.

Relativamente a tale somma, si sarebbe convenuto (punto 8) che: a) essa non avrebbe potuto essere inferiore ad un minimo di € 2.500,00, qualora il piano formativo avesse esposto un totale di costi ammissibili inferiore a € 25.000,00; b) in caso di importo finale rendicontato inferiore rispetto a quello indicato in domanda come totale dei costi ammissibili, il 10% dovuto al Consorzio si sarebbe dovuto calcolare sulla cifra effettivamente rendicontata;

c) ove il contributo erogato effettivamente dal Ministero all'impresa si fosse ridotto, a causa del superamento della capienza del fondo dei 23 milioni, prevista dall'articolo 3, comma 5, del D.M. 3 maggio 2012, la somma spettante al Consorzio avrebbe subito una pari decurtazione percentuale e sarebbe stata equivalente al 10% del contributo effettivamente erogato all'impresa, fermo restando il minimo di € 2.500,00.

Le modalità di corresponsione della somma al Consorzio stabilite dall'accordo (punto 9) avrebbero previsto il 40% come acconto, alla comunicazione di approvazione della domanda presentata dall'impresa, e il restante 60% a saldo, prima della rendicontazione del piano formativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disponendo il decreto che le fatture da presentare dovessero essere quietanzate.

Tale scrittura privata, sottoscritta prima della presentazione dell'istanza finalizzata a ottenere il beneficio ovvero prima della presentazione all'ente erogante del rendiconto dei costi, non sarebbe stata mai portata a conoscenza del M.I.T. e avrebbe consentito di ottenere una somma più elevata di quella legittimamente ottenibile dal Ministero, con nocumento per l'erario.

Successivamente a tale accordo, in esecuzione del medesimo, il CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, quale soggetto attuatore, avrebbe presentato al M.I.T., per conto del C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L., domanda di ammissione a contributi preventivando una spesa complessiva di € 126.480,00.

In data 9 maggio 2013, con nota prot. n. 75/2013, CONFTRASPORTO SERVICE, quale soggetto attuatore, avrebbe comunicato al M.I.T. la

rendicontazione definitiva dei costi sostenuti da C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L.

– per un importo pari a € 72.899,06, inferiore per € 53.580,94 rispetto ai costi

preventivati a causa di minori spese sostenute per il personale e per i servizi

consulenziali – richiedendo un contributo corrispondente al 70% di tale

importo; con la medesima nota, il soggetto attuatore avrebbe inviato al M.I.T.

i documenti attestanti le attività svolte e le fatture giustificative.

Tra i costi così rendicontati sarebbero stati indicati – in € 8.018,88 IVA

inclusa – quelli relativi ai servizi di consulenza, ossia a quanto dovuto e

pagato dal C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L. al Consorzio CONFTRASPORTO

SERVICE, a titolo di compenso delle attività svolte quale soggetto attuatore,

secondo le previsioni della scrittura privata sopra richiamata.

A causa dell'elevato numero di richieste di contributo presentate, il M.I.T.

avrebbe rideterminato, nella misura di circa il 49% dei costi sostenuti e

rendicontati, il contributo spettante a ciascuna impresa interessata, cosicché

l'erogazione al soggetto beneficiario sarebbe risultata pari a € 35.440,39.

In data 1° settembre 2014, il M.I.T. avrebbe erogato, a favore del C.A.F.A.

SOC.COOP. A R.L., il contributo richiesto, determinato nella misura di €

35.440,39, corrispondente a circa il 49% dei costi rendicontati dal Consorzio.

Realizzandosi la condizione di cui al punto 8, lettera b), del detto accordo

(importo finale rendicontato inferiore rispetto a quello indicato in domanda

come totale dei costi ammissibili) e la condizione di cui alla successiva

lettera c) (contributo erogato dal M.I.T. inferiore rispetto a quello richiesto a

causa del superamento della capienza del fondo stanziato), dovendosi

calcolare il 10% dovuto al soggetto attuatore sulla cifra rendicontata e sul

contributo effettivamente erogato e avendo CONFTRASPORTO SERVICE

già ricevuto dal C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L., in pagamento delle fatture nn. 85 del 6 marzo 2013 e 168 del 2 maggio 2013, emesse per la consulenza prestata quale soggetto attuatore, più di quanto gli sarebbe spettato, il medesimo Consorzio avrebbe emesso, in favore del C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L., una nota di credito (n. 71) per € 3.106,15, riducendo il proprio compenso a € 3.521,03.

L'emissione della nota di credito, comunicata dal Consorzio CONFTRASPORTO SERVICE al C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L., sarebbe stata riferita alle spese già rendicontate (dal medesimo Consorzio per conto del C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L.) quale compenso del soggetto attuatore nella nota di rendicontazione delle attività formative presentata al Ministero in data 9 maggio 2013.

Alcuna comunicazione in merito, né alcuna rettifica, sarebbe stata effettuata al M.I.T. dal soggetto attuatore CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, né dal C.A.F.A. SOC.COOP. A R.L.; d'altro canto, l'art. 3 del D.M. n. 138 del 2012 avrebbe previsto l'invio, entro il 31 marzo 2013 (termine successivamente prorogato), della specifica rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti risultante dalle fatture in originale quietanzate.

Per l'effetto, le spese indicate dal soggetto attuatore al M.I.T. in sede di rendicontazione sarebbero rimaste pari a € 72.899,06 (di cui 6.627,18 oltre iva per spese di consulenza), mentre avrebbero dovuto essere pari a € 69.792,91 (di cui 3.521,03 oltre iva per spese di consulenza); e la percentuale finale applicata dal M.I.T. per il calcolo del contributo da riconoscere al Consorzio (pari al 49% circa) sarebbe stata riferita non alle spese effettivamente sostenute bensì a quelle inizialmente rendicontate e

non rettificate.

Per quanto precede, la Procura ha fatto notificare a CONFTRASPORTO SERVICE IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a QUINTAIÈ Maurizio, quale Consigliere delegato preposto al settore formazione, al CONSORZIO C.A.F.A. SOC. COOP. A R.L., in persona del suo amministratore e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Nazzareno Bergami, l'invito a dedurre di cui all'art. 67 del Codice di giustizia contabile, ravvisando a loro carico condotte causative di danno all'erario pari all'importo erogato dal M.I.T. al C.A.F.A. SOC. COOP. A R.L. a titolo di contributo.

L'attore pubblico ha, quindi, citato in giudizio gli odierni convenuti, in relazione alle riferite condotte, chiedendo che i suddetti venissero condannati in solido al risarcimento del complessivo importo di € 1.510,57.

Si è costituito in giudizio il CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETÀ COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. A R.L.).

All'esito delle premesse in fatto, la parte ha chiesto l'applicazione del rito abbreviato, con il pagamento, da parte sua, dell'importo di € 755,29.

Ha, comunque, eccepito l'avvenuta prescrizione estintiva.

Sempre nel merito, il convenuto ha eccepito di essersi avvalso, in via esclusiva e integrale, dei servizi di CONFTRASPORTO SERVICE, soggetto attuatore tenuto a rendicontare le attività e presentare la documentazione alla competente Direzione Generale del Ministero.

Non avrebbe svolto alcun ruolo nel procedimento; cosa che determinerebbe l'assenza, in suo capo, dell'elemento soggettivo della negligenza

particolarmente qualificata.

Si è, altresì, costituito in giudizio il Sig. QUINTAIÈ Maurizio.

Dopo un'ampia ricostruzione fattuale della vicenda controversa, ha evocato i precedenti a proprio avviso rilevanti ai fini dell'odierno contendere, con particolare riferimento:

- alla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Genova;
- alla sentenza della Corte dei conti, Sez. Piemonte, n. 57/2022;
- alla sentenza di non luogo a procedere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino;
- alle pronunce di non luogo a procedere del G.I.P. del Tribunale di Pavia;
- alla sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. del Tribunale di Matera;
- alla sentenza di assoluzione resa dal Tribunale di Verbania;
- alla sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rovigo;
- al decreto di rigetto del sequestro preventivo pronunciato dal G.I.P. del Tribunale di Milano e alla sentenza di assoluzione del medesimo Tribunale;
- ai decreti di archiviazione dei G.I.P. presso i Tribunali di Cuneo, Macerata, Terni e Torino; decisioni i cui esatti estremi e contenuti risultano meglio dettagliati alle pagg. 6-26 della comparsa.

La parte ha, segnatamente, argomentato in relazione alla propria peculiare posizione di dipendente privo di poteri di rappresentanza, per come *infra* dettagliato, e dedotto in punto di insussistenza degli estremi della responsabilità amministrativo-contabile.

Secondo il convenuto, difetterebbe in particolare la prova del prospettato "*sistema di frode*" sia nel momento in cui vennero predisposte le clausole

contrattuali tacciate di illiceità, sia nel momento in cui a tali clausole venne data esecuzione mediante l'emissione delle note di credito.

Come ha pure precisato il convenuto, il medesimo non sarebbe mai stato investito di poteri di rappresentanza, direzione o gestione dell'Ente, né li avrebbe mai esercitati; si sarebbe sempre, per lo più, dedicato all'attività di formazione *stricto sensu*, rimanendo in ogni caso estraneo all'assunzione di determinazioni a carattere giuridico-economico nell'interesse del Consorzio.

Come ha, altresì, dedotto la parte, in sede penale gli atti di indagine sarebbero stati lungi dal dimostrare l'esistenza del contestato accordo criminoso, con particolare riferimento al dolo specifico richiesto dall'art. 640-*bis* c.p. per la configurazione del delitto di truffa aggravata.

Pure difetterebbe, in capo al QUINTAIE, la colpa grave, essendo mancati l'allegazione di una specifica violazione non scusabile di norme di legge e – in ogni caso – di profili di negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento dell'attività del soggetto attuatore.

Ha articolato prova per testi.

Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree a cagione della loro infondatezza.

Ha affermato, comunque, di essere disponibile a pagare il 50% dell'importo contestato.

Al fascicolo di causa risulta acquisito il parere favorevole reso dalla Procura Regionale in ordine alla definizione del giudizio, in relazione alla posizione di CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), con rito abbreviato giusta pagamento dell'importo di € 755,29.

Alla camera di consiglio fissata per deliberare sull'istanza di definizione in forma abbreviata, il difensore del CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) ha insistito nella richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato per il proprio assistito, offrendo in pagamento la somma di € 755,29.

Il Sostituto Procuratore Generale ha confermato il già reso parere favorevole.

Con decreto n.4/2024, la Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato, determinando, con riferimento alla posizione del CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), la somma dovuta per la definizione del giudizio nell'importo di € 755,29 e fissando il termine per il versamento del suddetto importo, con onere di deposito, presso la Segreteria della Sezione, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l'avvenuto pagamento.

Il difensore del CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) ha depositato la documentazione contabile comprovante il pagamento di che trattasi da parte del proprio assistito.

All'odierna camera di consiglio, la Procura contabile e il CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) hanno concluso per la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

In pubblica udienza, il giudizio è proseguito, nelle forme del rito ordinario, in

relazione alla posizione degli altri convenuti.

DIRITTO

Dato l'*ordo quaestionum* di cui agli artt. 276 c.p.c. e 101, comma 2, c.g.c., occorre anzitutto dichiarare la contumacia del CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE in liquidazione, che non si è costituito in giudizio ancorché sia stato ritualmente citato.

È d'uopo, quindi, scrutinare *ex officio* la sussistenza della giurisdizione di questa Corte in relazione alla fattispecie controversa.

Se il rapporto di servizio implica la compartecipazione del soggetto agente all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione, in specie mediante l'uso dei beni e delle risorse pubbliche, non può negarsi che siffatta relazione funzionale sussista anche con riguardo a chi, come i Consorzi, abbiano svolto un effettivo ruolo in seno all'*iter* procedimentale relativo all'accesso a contributi pubblici e/o abbiano, di questi ultimi, beneficiato.

Se così non fosse, si recherebbe un evidente pregiudizio al pubblico erario, sottraendo all'alveo giurisdizionale della Corte proprio coloro che, pur non vantando la formale qualifica di agente contabile, svolgono attività che direttamente incidono sulla sana gestione del pubblico denaro.

Nel senso della sussistenza della giurisdizione milita, del resto, una consolidata giurisprudenza, che, lungi dal conferire al lessema "*agenti*" di cui all'art. 52, comma 1, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 un'accezione restrittiva e formale, valorizza una nozione funzionale e sostanziale, indipendente dal titolo giuridico di affidamento di beni e risorse e dalla natura giuridica delle attività espletate.

Come ha sostenuto la Suprema Corte, "*Per incardinare la giurisdizione*

contabile [...] è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale" (Cass. civ., Sez. Un. 24 gennaio 2022, n. 1994).

Va pure precisato che il rapporto di servizio deve ritenersi sussistente anche rispetto alla persona fisica (Sig. QUINTAIÈ Maurizio) convenuta *in jus* insieme ai Consorzi.

Come hanno, del resto, statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte, l'inserimento in via di fatto degli amministratori di una persona giuridica privata nel procedimento di utilizzazione delle risorse pubbliche ne determina l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, insieme alla persona giuridica (Cass. civ., Sez. Un., sent. 23 settembre 2009, n. 20434); agli amministratori deve essere *per analogiam* equiparato chi, come il Sig. QUINTAIÈ, abbia negativamente inciso sulla realizzazione del programma pubblico nell'espletamento di un'apposita delega (per un inquadramento generale, v. ancora Cass. civ., Sez. Un. 24 gennaio 2022, n. 1994; con riferimento a una fattispecie analoga a quella oggetto dell'odierna controversia, v. Sez. Piemonte, sent. n. 57/2022: "[...] deve essere ravvisata l'avvenuta instaurazione del rapporto di servizio tra P.A. e soggetti privati destinatari di un contributo pubblico finalizzato al perseguimento di uno scopo pubblico secondo un preciso programma imposto dalla P.A., e tale rapporto di servizio deve essere riferito non solo alla impresa beneficiaria del contributo, ma anche ai suoi organi, amministratori, collaboratori che, inserendosi nel procedimento amministrativo ed attuativo del programma pubblicistico,

abbiano posto in essere i presupposti per una illegittima percezione del contributo pubblico o abbiano provocato la distrazione e frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione").

Nel merito, occorre distinguere la posizione degli odierni convenuti.

Quanto al CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), è d'uopo richiamare l'art. 130 d.lgs. n. 174 del 2016, c.d. Codice della giustizia contabile, che ha introdotto il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario.

Il disposto consente, invero, al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, di presentare, in sede di comparsa di costituzione e risposta, un'istanza per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione (*"In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"*).

Nell'ambito di tale giudizio, l'organo decidente è chiamato ad accertare, in forza di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni

formali di ammissibilità dell'istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell'entità del danno.

Ove l'istanza sia ritenuta ammissibile e accoglibile, il Collegio, motivando in ordine alla congruità della somma proposta in ragione della gravità della condotta del convenuto e dell'entità del danno, determina, con decreto in camera di consiglio, la somma dovuta, stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento della stessa.

Con lo stesso provvedimento di accoglimento dell'istanza di rito abbreviato, fissa la successiva udienza in camera di consiglio per accertare l'avvenuto versamento, in unica soluzione, della somma determinata (art. 130, comma 7).

Se il pagamento della somma fissata con il decreto risulta effettuato regolarmente, il Collegio *“definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”* (art. 130, comma 8). Trattasi, per espressa previsione positiva (art. 130, comma 9), di sentenza non impugnabile.

Tutto ciò premesso, considerata la richiesta, formulata dal CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, visto il parere favorevole del P.M., si è ritenuto che, alla luce del complessivo contegno di parte convenuta, non ricorresse un'ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

Pure si è rilevata, come si rileva, la congruità della somma proposta dalla parte, sia in ragione della gravità della condotta del Consorzio, anche considerate le deduzioni di parte convenuta contenute in comparsa, sia

dell'entità del danno, per come dedotto e provato dall'organo requirente.

All'odierna udienza in camera di consiglio, sia il P.M. sia il difensore del Consorzio convenuto hanno concluso nel senso di ritenere adempiuti gli obblighi di legge, per l'effetto chiedendo entrambi la definizione del giudizio secondo il rito abbreviato.

Il Collegio, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto regolare versamento effettuato dal CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) nei termini, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto (che ha determinato *“la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato nell'importo complessivo di 755,29”* – somma da intendersi, pertanto, tale da ricomprendere anche ogni altro accessorio, inclusa la rivalutazione, così rendendo null'altro dovuto), deve dunque procedere, con riferimento a esso Consorzio, alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Quanto alla posizione di QUINTAIÈ Maurizio e del CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE IN LIQUIDAZIONE, devono ritenersi adeguatamente provate le condotte illecite contestate dall'attore pubblico.

Dalla piattaforma probatoria risulta, invero, l'accordo in forza del quale il CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.) ha conferito al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE l'incarico di soggetto attuatore; incarico che aveva, come precipuo contenuto, il compito di predisporre uno specifico piano formativo aziendale, insieme a quello di presentare la domanda di finanziamento al competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

nonché di rendicontare le attività e i costi sostenuti.

Pure emerge la successiva presentazione, da parte del CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, e in esecuzione della riferita scrittura privata, della domanda di ammissione ai contributi, nonché la comunicazione della rendicontazione dei costi sostenuti e della documentazione attestante le espletate attività formative.

Alla presentazione della domanda e della rendicontazione dei costi non è, tuttavia, seguita la comunicazione al competente Ministero della nota di credito.

L'omessa comunicazione ha determinato il mancato storno di spese che avrebbero dovuto essere stornate dalla rendicontazione precedentemente presentata al M.I.T..

Che l'onere di comunicazione all'Amministrazione gravasse sul CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE e, per esso, sul QUINTAIÉ, preposto al settore formazione, deriva – quale obbligato corollario – dalla figura professionale del soggetto attuatore, per come disegnata dalla normativa di settore (art. 3, comma 2, d.P.R. 29 maggio 2009, n. 83: “[...] 2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare esplicitamente in sede di presentazione dell’istanza per accedere ai contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti, che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l’albo degli autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che, all’atto della presentazione del progetto, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell’autotrasporto e producano apposita lettera

di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono; b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)”; si veda anche il D.M. 3 maggio 2012, n. 138 – “Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83”), dall'accordo *inter partes* e – prima ancora – dal principio di diligenza qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. nonché dai canoni di collaborazione e buona fede (oggi, quanto ai rapporti tra Amministrazione e privati, radicati nel dettato dell'art. 1, comma 2- *bis*, l. n. 241 del 1990).

Il decreto ministeriale che regola l'erogazione dei contributi prevede espressamente, all'art. 2, che “3. *L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83. 4. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa*” e, al successivo art. 3, “4. *L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, data entro la quale dovrà anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco [...]*”.

È, poi, l'accordo tra le parti a conferire il ruolo di soggetto attuatore al

CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, così attribuendogli una specifica e qualificata posizione tale a propria volta da fondare l'obbligo di comunicare al Ministero tutte le circostanze che, ai fini della compiuta rendicontazione, risultassero rilevanti, e a trasmettergli i necessari documenti.

La scrittura, infatti, contempla espressamente lo *“svolgimento del ruolo di attuatore”*, richiamando il rischio d'impresa allo stesso correlato e determinando un compenso proporzionale alle prestazioni.

Queste ultime sono state *ex professo* denominate *“specifiche attività di assistenza e rendicontazione”*, nonché *“servizi di verifica dell'esito della domanda e di presentazione della documentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”*.

È invero difficile negare che un soggetto attuatore, qualificato nei termini di cui alla citata normativa di settore e all'accordo, fosse istituzionalmente gravato dall'onere di comunicare tutte le spese oggetto di doveroso storno; onere evidentemente ricompreso – ai lumi di una interpretazione dell'accordo conforme a buona fede (art. 1366 c.c.) – nel generale obbligo di rendicontazione, necessariamente completa, e di presentazione di tutta la pertinente documentazione al Ministero.

Né può ritenersi che i precedenti richiamati dal QUINTAIE possano, in alcun modo, vincolare il convincimento di questo Collegio, anche attesa la pacifica autonomia del processo contabile rispetto ai processi e pronunciamenti penali, richiamati da parte convenuta in comparsa.

Quanto al danno erariale, lo stesso è gemmato dall'avvenuta concessione di un contributo in misura più elevata rispetto a quanto si sarebbe conseguito

se l'obbligo di comunicazione, in capo al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE, dei costi per le prestazioni di quest'ultimo fosse stato assolto.

Tutto ciò premesso, occorre, nondimeno, dare atto dell'avvenuto pagamento, da parte del convenuto QUINTAIÈ, della somma di € 755,29; pagamento che, insieme a quello effettuato dal CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), comporta il soddisfacimento *in parte qua* della pretesa attorea.

Rispetto ai convenuti QUINTAIÈ e CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE IN LIQUIDAZIONE deve essere, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la sola eccezione degli importi, ancora dovuti, a titolo di rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di erogazione del contributo (1.9.2014), e di interessi legali sull'importo rivalutato.

L'insussistenza dei presupposti della compensazione delle spese, per come delineati dall'art. 31, comma 3, c.g.c., né, comunque, di quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla recente giurisprudenza costituzionale (C. cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77, emessa in relazione all'art. 92, comma 2, c.p.c.), impone l'applicazione del principio di cui agli artt. 31, comma 1, c.g.c. e 91 c.p.c., in sintonia con l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in materia.

Le spese si pongono, dunque, a carico dei convenuti in solido – ricorrendo un'ipotesi di illecito arricchimento (art. 1, comma 1- *quinquies*, l. n. 20/1994) – e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,
definitivamente pronunciando:

- quanto al CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI
SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), accerta
l'avvenuto regolare versamento della somma di € 755,29, determinata con
decreto n.4/2024, nel rispetto delle condizioni ivi previste, per la definizione,
nei suoi confronti, del giudizio di responsabilità n. 46192 con il rito abbreviato
ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c. e, per l'effetto, dichiara, nei confronti
del CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI
SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.), estinto il giudizio
n. 46192;

- quanto al CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE IN LIQUIDAZIONE
e al Sig. QUINTAIÈ Maurizio:

a) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al
già versato importo di € 755,29;

b) li condanna in solido al pagamento, sul detto importo di € 755,29,
della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi
FOI/ISTAT, dal giorno 1.9.2014 a quello di pubblicazione della presente
sentenza e degli interessi legali maturandi, sulla somma rivalutata, dalla data
di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna i convenuti CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI
ARTIGIANI SOCIETA' COOPERATIVA (C.A.F.A. SOC. COOP. a R.L.),
CONSORZIO CONFTRASPORTO SERVICE IN LIQUIDAZIONE e
QUINTAIÈ Maurizio al pagamento in solido delle relative spese di giudizio,
che vengono quantificate nell'importo di € 176,00 (centosettantasei/00).

